

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2008816**  
Data: **07/12/2016**

Oggetto: **nuove comunicazioni telematiche 2017 – elenchi e liquidazioni IVA**  
Allegati: **NO**

## NUOVE COMUNICAZIONI TELEMATICHE 2017 – ELENCHI E LIQUIDAZIONI IVA

Gentile Associato,

a seguito dell'emanazione del D.L. 22.10.2016 n. 193, pubblicato in data 24.10.2016 sulla Gazzetta Ufficiale e convertito in Legge il 24.11.2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili", sono state introdotte importanti novità in tema di contrasto all'evasione che si traducono in nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.

In particolare i nuovi adempimenti previsti sono i seguenti:

- [Comunicazione trimestrale analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;](#)
- [Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.](#)

### Comunicazione trimestrale analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

L'art. 4 del D.L. in esame modifica l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l'obbligo di comunicare i **dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "Spesometro")**, prima previsto in forma annuale, con cadenza trimestrale entro il **2° mese successivo al trimestre di competenza**. Si tratta dell'elenco clienti e fornitori ("spesometro") da comunicare in **forma analitica** in quanto viene richiesto il dettaglio di ogni singola fattura.

In particolare il nuovo art. 21 del D.L. 78/2010 prevede che, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, i titolari di partita IVA trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture:

- emesse nel trimestre di riferimento;
- ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

In sede di conversione è stato previsto il differimento del termine per l'invio dei dati relativi al secondo trimestre anziché al 31.08 al 16 settembre di ogni anno. Inoltre **solo per il primo anno di applicazione (2017)** la comunicazione relativa al **primo semestre** (e non ai primi due trimestri distinti) dovrà essere inviata **entro il 25 luglio 2017**.

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

### Tabella riepilogativa scadenze invio comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenza del 2017	Scadenze a regime
<b>Fatture emesse e ricevute, bollette doganali e variazioni (entro il 2° mese successivo al trimestre di competenza)</b>	1° trimestre	Unico invio <b>semestrale</b> con scadenza <b>25 luglio 2017*</b>	31 maggio
	2° trimestre		16 settembre
	3° trimestre	30 novembre	30 novembre
	4° trimestre	28 febbraio	28 febbraio

\* **solo per il primo anno di applicazione (2017)** tale comunicazione non prevedrà due invii distinti per i primi due trimestri ma un unico invio che sarà relativo al **primo semestre** e dovrà essere inviata **entro il 25 luglio 2017**.

### Esoneri

Si evidenzia che la comunicazione trimestrale analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute può:

- essere **sostituita** da altra comunicazione in presenza di opzione da effettuarsi entro il 31.12. dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dati delle fatture (per il primo anno di applicazione (2017) l'opzione è prorogata al 31.03.2017);
- **non essere effettuata** in presenza di fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).

Sugli aspetti di cui sopra si rimanda alla specifica successiva Circolare che deve essere letta con la massima attenzione.

### Quali dati inviare

I dati, inviati in **forma analitica** secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

### Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

L'art. 4 del D.L. 193/2016 oltre a modificare l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, inserisce anche il nuovo art. 21-bis, che introduce l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni IVA. Nel dettaglio il nuovo articolo 21-bis prevede che i soggetti passivi **dell'imposta sul valore aggiunto** trasmettano telematicamente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una ulteriore comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi:

- dell'articolo 1, c. 1 e 1-bis, del DPR n. 100/98, vale a dire liquidazioni IVA "normali" mensili e trimestrali;
- degli articoli 73, 1° comma, lettera e), e 74, quarto comma, del DPR n. 633/72, vale a dire le liquidazioni periodiche relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

### Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Con il provvedimento di cui all'articolo 21, co. 2, saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione telematica delle liquidazioni IVA.

### **Tabella riepilogativa scadenze invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenza
<b>Dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. (entro il 2° mese successivo al trimestre)</b>	1° trimestre	31 maggio
	2° trimestre	16 settembre
	3° trimestre	30 novembre
	4° trimestre	28 febbraio

La scadenza della prima comunicazione dei dati delle liquidazioni sarà quella del 31 maggio 2017 riferita alla liquidazione del primo trimestre o alle prime tre liquidazioni IVA mensili dello stesso anno.

### Obblighi ed esoneri della comunicazione della liquidazione IVA

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi **non** obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (esempio chi emette solo fatture esenti o le associazioni che applicano la legge n. 398/1991) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

### Esercizio di più attività e comunicazione della liquidazione IVA

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, dovrà essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

### Riscontro dei dati e invito a pagare

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità (telematiche cassetto fiscale) previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge n. 190/2014 i dati contenuti nelle predette comunicazioni, al fine di evidenziare la **coerenza**:

- dei dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente;
- dei versamenti effettuati dal contribuente ed i dati riepilogati nelle Comunicazioni dei dati contabili delle liquidazioni periodiche.

Quando dai controlli eseguiti emergerà un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, **ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472/97.

Indipendentemente dalle condizioni ivi previste si applicherà l'articolo 54-bis, co. 2-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che: "Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta".

### Credito d'imposta

L'art. 4 del D.L. 193/2016 inserisce un ulteriore art. 21-ter, che introduce il riconoscimento di un credito d'imposta. Nel dettaglio, a favore dei contribuenti viene riconosciuto un credito d'imposta per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione di **ambidue** le comunicazioni. Tale **credito d'imposta** è riconosciuto, una tantum, solo ai contribuenti con un **volume d'affari non superiore ad euro 50.000,00** ed è **pari ad euro 100,00**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

### Sanzioni

Le sanzioni previste, con le modifiche apportate in sede di conversione, sono le seguenti:

- In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista una sanzione di **2 euro per ciascuna fattura**, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500,00 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
- In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, si applica la **sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro**, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

### Adempimenti soppressi

Dal **1° gennaio 2017** sono **soppressi** i seguenti adempimenti:

- **comunicazione** all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati **dalle società di leasing**;
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di **beni e alle prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, DI 331/1993 (**elenchi Intrastat**);
- **comunicazione** delle operazioni intercorse con operatori economici situati in **Paesi black list**.

### Dichiarazione IVA termini di presentazione

Modificando l'articolo 8, co. 1, del D.P.R. n. 322/98, viene stabilito che il termine di presentazione della **dichiarazione annuale IVA** è così disciplinato:

Dichiarazione IVA	Termine di presentazione
Relativa all'anno 2016	Entro il 28 febbraio 2017
Relativa all'anno 2017 e successivi	Tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno solare successivo

### Tabella Riassuntiva Novità

Comunicazione telematica	Scadenza fino al 2016	Scadenza dal 2017
<b>Comunicazioni analitica dati fatture emesse e ricevute ("Spesometro")</b>	10 - 20 aprile dell'anno successivo	31 maggio* <b>16 settembre**</b> 30 novembre 28 febbraio (entro il 2° mese successivo al trimestre di competenza)
<b>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA</b>	Non prevista	31 maggio <b>16 settembre**</b> 30 novembre 28 febbraio (entro il 2° mese successivo al trimestre di competenza)

\* **solo per il primo anno di applicazione (2017)** tale comunicazione non prevedrà due invii distinti per i primi due trimestri ma un unico invio che sarà relativo al **primo semestre** e dovrà essere inviata **entro il 25 luglio 2017**.

\*\* a regime, la scadenza del secondo trimestre non coinciderà con il 31 agosto (entro il 2° mese successivo al trimestre di competenza) ma sarà differita al 16 settembre.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli